

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 113

Riferimenti Archivistici: O.05.8/2007

ADUNANZA DEL 08/06/2007

OGGETTO: ATTO DI PROGRAMMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. N. 28/2005 DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE.

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	-
AMMIRATI PAOLO ENRICO	1
ANGIOLINI ROSSELLA	2
ARCANGIOLI ALESSANDRO	3
BACCI EDI	4
BALDI FULVIO	5
BARBAGLI FRANCO	6
BARONE ROBERTO	7
BIANCHI MARCO	-
BORRI GUGLIEMO	8
BRUNI MARIO	9
CANTALONI GIANNI	10
CAROTI GIUSEPPE	11
CUTINI ANDREA	12
DEL PACE GIORGIO	13
DOMINI ULISSE	14
DONATI MARCO	15
FANFANI GIUSEPPE	-
FRANCINI FRANCESCO	16
GASPERINI STEFANO	17
GHINELLI ALESSANDRO	-

Assessori presenti alla votazione

MATTESINI DONELLA	1
BREZZI CAMILLO	2
MARCONI GIUSEPPE	3
DRINGOLI FRANCO	-
ROSSI AURORA	-
DE ROBERTIS LUCIA	4
BANCHETTI ROBERTO	5
DUCCI PIERO	6
CAPORALI ALESSANDRO	7
NOCENTINI ILARIO	8

GIORGETTI RAFFAELLO	18
LUCHERINI LUIGI	19
MACRI FRANCESCO	-
MACRI PASQUALE	20
MANNESCHI MARCO	21
MATTESINI ALESSIO	22
MATTEUCCI GIUSEPPE	23
MERELLI ALBERTO	-
MODEO ANDREA	-
NOFRI PILADE	24
PAOLUCCI MARCO	25
PELINI GIOVANNI	26
POLLI LUIGI	27
RALLI LUCIANO	28
ROSSI CRISTIANO	29
ROSSI PIER LUIGI	-
SALVICCHI CARLO UMBERTO	30
STELLA LUCA	31
TRIGGIANO LUIGI	32
TULLI MARCO	33


Presidente GIUSEPPE CAROTI

Segretario DR. MICHELE BELLO

Scrutatori BACCI EDI

STELLA LUCA

BALDI FULVIO



Enunciato l'argomento iscritto al n. 8 dell'ordine del giorno della seduta odierna, il Presidente Giuseppe Caroti sottopone all'esame del Consiglio il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale toscana 7 febbraio 2005 n. 28, concernente il "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

Visti gli artt. 110 e 111 della stessa legge regionale i quali prevedono l'entrata in vigore immediata delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 46 della L.R.T. n. 28/2005, che dispone "La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano 20 giugno 2006, n. 57 "Direttive regionali per la programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande", che al punto 2.1 della Parte II prevede, per i pubblici esercizi, che "gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico";


Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 875 del 20 novembre 2006, relativa alla "Circolare in ordine al rapporto tra art. 3 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e normativa regionale in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.";

Visto il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006);

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 -Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183);

Considerato che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all'art. 3 dello stesso che recita:

"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

uniforme di condizioni di accessibilità all'articolo 117, comma secondo, acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento delle vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; fbis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”;

Considerato che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al D.Lgs n. 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;


Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l'abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;

Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;

Visto il parere fornito dall'ANCI Toscana in data 30/8/06, nel quale viene chiarito che, ai sensi della L. n. 248/2006 (Bersani) “l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve necessariamente svolgersi senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; si ritiene legittimo che la limitazione così descritta assuma carattere generale e quindi riferita ad ogni limitazione numerica calcolata anche sulla base di ipotetiche quote di mercato prestabilite o volumi di vendita o di spesa, e dunque basate su ipotetiche valutazioni dell'andamento della domanda ...”;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 47 della L.R.T. n. 28/2005, alla definizione dell'atto di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle suesposte disposizioni normative, avvalendosi dei criteri qualitativi di cui all'art. 43 della stessa L.R., tenuto conto anche delle specificità delle diverse parti del territorio comunale;

Visto lo studio svolto dall'Ufficio Commercio, Mercato Ortofrutticolo e relative funzioni amministrative di quest'Amministrazione Comunale, in collaborazione dell'Ufficio



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

di Piano, contenuto nel documento “Criteri per l’apertura di esercizi di somministrazione – Studio sulla strategicità delle Utoe “, acquisito agli atti d’ufficio;

Rilevato che tale studio si articola nelle seguenti parti:

1 Quadro normativo, che si riferisce al complesso delle leggi statali e regionali e normativa secondaria, ancora in fase di assestamento e completamento, su cui deve innestarsi la programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2. Quadro conoscitivo, che illustra la disciplina comunale dei pubblici esercizi antecedente all’entra in vigore della L.R.T. n. 28/2005, la consistenza attuale della rete comunale di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, osservata alla data del 31 ottobre 2005, a conclusione del periodo transitorio previsto dalla L.R.T. medesima; l’analisi del territorio che si avvale della divisione dello stesso in Utoe, come definite dal Piano Strutturale adottato dal C.C. in data 19 dicembre 2003, che tengono conto delle caratteristiche socio – economiche, urbanistiche e produttive delle diverse aree, allo scopo di valorizzare la peculiarità e le possibilità di sviluppo di ciascuna area;

Preso atto che, in base all’art. 47 della L.R.T. n. 28/2005 , l’adozione degli atti di programmazione comunale in questione, deve essere preceduta dalla concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative;

Dato atto che in data 23 aprile 2007 e 4 maggio 2007 si sono svolti presso l’Ufficio Commercio, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive, due incontri con le organizzazioni ed associazioni di categoria interessate presenti nel territorio comunale, nell’ambito dei quali sono state condivise le analisi contenute nello studio svolto dall’Ufficio Commercio, nonché lo schema dell’atto di programmazione comunale in oggetto;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione dell’atto di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che prevede, ai sensi dell’art. 43 della L.R.T. n. 28/2005, l’adozione di criteri di qualità per l’apertura di nuovi esercizi, il trasferimento ed il subingresso negli esercizi esistenti;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III^a Commissione consiliare “Sviluppo economico, attività produttive” nella seduta del 9 maggio 2007;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore dell’Ufficio Commercio, Mercato Ortofrutticolo e relative funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di prescindere dal parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione comunale;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 47 della L.R.T. 7 febbraio 2005 n. 28 e per i motivi espressi in narrativa, l’atto di programmazione delle attività di somministrazione degli alimenti e bevande, contenente i criteri di qualità per l’apertura di nuovi esercizi, il trasferimento ed il subingresso negli esercizi esistenti, quali risultano dagli allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, così contraddistinti:

Allegato A “Criteri per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, composto di n. 6 articoli;

Tabella 1 “Elenco Utoe raggruppato per interesse / strategicità all’apertura di esercizi di somministrazione”;

Tabella 2 “Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”;

Tabella 3 “Punteggi minimi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività”;




Tabella 4 “Punteggi minimi per la presentazione del subingresso senza modifica dei locali (ampliamento o riduzione della superficie) in attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente documento”;

Tabella 5 “Punteggi minimi per la presentazione del subingresso con modifica dei locali (ampliamento o riduzione della superficie) in attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente documento”;

2) di stabilire che le disposizioni contenute nell'atto di programmazione come sopra approvato si applichino a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Il Presidente Caroti, prima di passare alla votazione sull'argomento, cede la parola al relatore, Assessore Ducci.

Assessore Ducci.


Si tratta di una proposta di deliberazione avente ad oggetto la programmazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n.18 del 2005, sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Prima di entrare nel dettaglio dell'esposizione, è opportuno un breve cenno storico sulle vicende che hanno interessato questo tipo di attività, in quanto il settore delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha formato oggetto di modifiche legislative sostanziali negli ultimi anni, e quindi il quadro normativo di riferimento è profondamente variato. La legge regionale 7 febbraio 2005, n. 18, ha in particolare introdotto la licenza unica per questo tipo di attività, mentre prima esistevano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande suddivise in licenze di tipo A (per i bar) e licenze di tipo B (per i ristoranti).

Con l'introduzione della tipologia unica è stata prevista quindi l'unificazione di queste due attività, con un'unica licenza. Chi le possedeva entrambe aveva tempo sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa per poter incorporare un ramo d'azienda ed iniziare una nuova attività.

Il regolamento attuativo della Regione Toscana in questa materia non è mai stato emanato, nonostante siano trascorsi i termini che la legge regionale aveva stabilito. Comunque, il consiglio regionale della Toscana con deliberazione del 20 giugno del 2006 ha dettato i principi di programmazione comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Questi principi che il consiglio regionale della Toscana ha emanato concernono: l'evoluzione dell'efficacia e qualità del servizio al consumatore in relazione ai contesti sociali, economici, ambientali delle zone in cui gli esercizi vanno a collocarsi; salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale; riqualificazione aree carenti del servizio.

Questi sono stati quindi i principi che la Regione ha introdotto, e ai quali principi il Comune deve attenersi nell'emanazione del proprio dispositivo amministrativo. A questa normativa si è aggiunto infine il famoso decreto Bersani, che ha sostanzialmente cambiato ulteriormente il quadro normativo di riferimento, prevedendo una abrogazione della previsione delle quote di mercato. Per cui non era più possibile introdurre limitazioni all'emissione di nuove licenze, legate a quote di mercato. È la cosiddetta liberalizzazione.

Il Comune quindi ha intrapreso un percorso di confronto con tutte le associazioni del commercio, per portare avanti un'ipotesi di programmazione nell'apertura delle nuove attività, che tenesse conto esclusivamente di parametri di tipo qualitativo. Questo tipo di impostazione è consentita sia dalla legge regionale, che appunto aveva stabilito i criteri ai quali deve attenersi il Comune in sede di programmazione, sia dal decreto Bersani, che



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

all'interno della liberalizzazione consente comunque di poter prevedere parametri qualitativi per l'apertura delle nuove attività. Fermo restando che i parametri quantitativi non sono più consentiti.

Si è quindi provveduto ad un'analisi del territorio comunale, sono stati rilevati ben 491 pubblici esercizi attualmente attivi, e il territorio è stato suddiviso, sulla base delle attuali previsioni urbanistiche, in UTOE. E quindi per ogni UTOE è stata verificata la quantità di pubblici esercizi effettivamente attivi, e abbiamo quindi verificato, assieme alle associazioni del commercio, quali UTOE erano provviste di sufficienti ed adeguati servizi ai cittadini, sia quindi in termini di numero che in termini di collocazione degli esercizi, e quali UTOE invece erano carenti del servizio da rendere ai consumatori.

È stato valutato anche, in termini strategici, il possibile incremento abitativo al 2010, il possibile incremento produttivo sempre al 2010, la vocazione turistica dei singoli quartieri, il rapporto fra numero di abitanti e numero dei pubblici esercizi, e gli uffici pubblici o privati presenti sul territorio.


Sulla base di tutte queste analisi, il Comune suddiviso appunto in UTOE, è stato elaborato un prospetto che evidenzia per ogni singola UTOE il livello di strategicità del nuovo insediamento dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Quindi abbiamo elaborato per ogni singola UTOE una valutazione complessiva, se l'insediamento di nuove attività di questo tipo va in qualche modo a soddisfare delle esigenze di pubblico interesse, oppure se (ferma restando la liberalizzazione) le esigenze di pubblico interesse nelle varie UTOE sono sostanzialmente già soddisfatte dagli esercizi attualmente presenti.

Dopo aver fatto questo lavoro, che è stato un lavoro molto complesso, e per il quale ovviamente colgo l'occasione di ringraziare non solo gli uffici, ma anche le associazioni del commercio, che si sono prestate e hanno collaborato con i nostri uffici per arrivare a questa ricostruzione, sono stati elaborati i parametri qualitativi ai quali devono rifarsi coloro che intendono attivare nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. I parametri qualitativi sono quelli contenuti negli allegati alla presente deliberazione, e si dividono in parametri soggettivi (e cioè in qualità che devono possedere coloro che vogliono attivare queste attività) e parametri oggettivi, che riguardano il tipo di attività e le modalità di svolgimento dei nuovi esercizi. A seconda della strategicità delle varie UTOE, quindi, sarà necessario conseguire un maggiore o un minore livello di parametri qualitativi per poter attivare un nuovo esercizio. Ad esempio, in una UTOE a strategicità bassa, in quanto si ritiene che in quella zona le domande dei consumatori siano già adeguatamente soddisfatte dagli esercizi presenti, è richiesto un parametro qualitativo alto (pari a 70 punti) per aprire una nuova attività. Questo riguarda, ad esempio, anche il centro storico, laddove si ritiene che sostanzialmente il numero degli esercizi sia già congruo per le finalità di cui parlavamo. Quindi anche per una risposta turistica della città.

Laddove invece il servizio reso alla collettività è considerato carente, e penso ad alcune frazioni del nostro territorio comunale, il parametro qualitativo richiesto è più basso, perché evidentemente è interesse dell'amministrazione far sì che in quei contesti possano insediarsi nuove attività.

Abbiamo pensato che questa regolamentazione basata sui parametri qualitativi fosse un passo in avanti, perché questa è una liberalizzazione concertata. Quindi a nessuno è impedito di aprire, tutti possono aprire; laddove però l'offerta al pubblico è già considerata sufficiente, si richiede un alto livello qualitativo dei nuovi esercizi. Questo per far sì che la concorrenza si sposti da un piano meramente quantitativo ad un piano qualitativo.

Io avrei finito la mia esposizione, e ovviamente sono a disposizione dei Consiglieri qualora fossero richiesti dei chiarimenti.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Presidente.

Ha chiesto la parola il Consigliere Donati, che ha presentato un emendamento sul quale è stato raccolto parere di regolarità tecnica. Ho chiesto di fare le copie perché possiate anche averlo sottomano.

La parola al Consigliere Donati.

Consigliere Donati.

Grazie, Presidente. Io innanzitutto le chiedo scusa per il ritardo con il quale ho presentato l'emendamento. Vedrò di fare in modo che non si ripeta.

Prima di tutto un giudizio generale sulla proposta di delibera che ci ha appena illustrato l'Assessore Ducci, che credo sia estremamente positivo, perché credo che questa delibera sia difficilmente migliorabile, e l'emendamento che ora i commessi stanno consegnando credo che sia abbastanza semplice. Vado subito ad individuare i punti che lo riguardano.

Nella sostanza, si chiede al punto 1 della tabella che individua i punteggi che permettono poi di identificare attraverso i criteri qualitativi la possibilità o meno di aprire, a seconda del grado di interesse dell'UTOE, gli esercizi che somministrano cibi e bevande, si va ad inserire una frase, qui al primo punto. Sostanzialmente, nel settore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante, o socio in caso di società, si prevede che vengano assegnati da uno a cinque punti in virtù dell'esperienza maturata negli anni. Si chiede quindi di inserire al punto 1: "esperienza nel settore alimentare, anche in forma artigianale". Questo perché numerosi sono gli esercizi anche artigianali che svolgono tutta una serie di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sotto varie forme, e a vario titolo considerate.

Quindi si chiede di inserire la frase al punto 1.

Inoltre, c'è un criterio più generale che si va ad introdurre, che viene indicato a latere dei criteri e dei punteggi, che è la riduzione del 20% per le attività a carattere stagionale. Quindi si richiede che quelle attività, che in qualche modo vanno a sostenere un investimento anche sostanzioso e importante, possano avere ridotto il punteggio in quanto l'investimento viene ripartito in un periodo temporale più ridotto. E quindi è un criterio che permette a coloro che in qualche modo svolgono un'attività per un periodo di tempo limitato, di spalmare l'investimento sostanzialmente in misura un po'chino ridotta, e potendo magari evitare tutti gli accorgimenti che comunque le tabelle richiedono.


Nella sostanza, poi, la delibera è estremamente interessante, perché permette anche un riordino. Una cosa di cui si sentiva il bisogno nella città, perché questo permette sotto molti punti di vista di puntare decisamente sulla qualità degli esercizi, su un tema fondamentale come quello della somministrazione degli alimenti e delle bevande, che sta ovviamente a cuore a tutti.

Presidente.

Vi sono ulteriori interventi? Nessun altro vuole intervenire? Allora per la replica l'Assessore, se intende fare propri gli emendamenti o se dobbiamo votarli.

Assessore Ducci.

Dunque, gli emendamenti che ha presentato il Consigliere Donati sono sostanzialmente condivisibili, li condivido. Io però non potevo farli miei in partenza, perché mi pareva doveroso da parte mia portare in quest'aula quello che era il risultato della concertazione con le associazioni di categoria. Quindi io ho portato il testo che era emerso dalla concertazione; non potevo modificarlo prima della presentazione in aula, questo mi sembrava scorretto.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Presidente.

Consigliera Angiolini.

Consigliere Angiolini.

Per un ulteriore chiarimento, all'Assessore. Quindi, questi due punti non sono stati oggetto della concertazione con le associazioni di categoria. Perché io voglio sapere quello che voto.

Assessore Ducci.

Il primo punto ha già formato oggetto di concertazione con le associazioni di categoria. Il punto n. 1, quello relativo alle qualità soggettive riconosciute per la possibile apertura dei nuovi esercizi. Mentre il punto due non mi pare sia stato oggetto di concertazione, non me lo ricordo, insomma. Mentre il punto 1 sono convinto che lo sia già stato, e alla fine le categorie avevano in qualche modo gradito che questo tipo di qualità soggettiva non fosse riconosciuta, in quanto concerneva attività diverse da quelle prettamente commerciali. Quindi era stato, da questo punto di vista, escluso dal testo definitivo.

Presidente.

La parola al Consigliere Lucherini.

Consigliere Lucherini.

Io voglio fare una precisazione. Noi abbiamo in commissione votato a favore di questo provvedimento, e adesso ci troviamo invece che facendo proprio, l'Assessore...

Presidente.

Chiedo scusa, ingegnere: non li ha fatti propri.

Consigliere Lucherini.

No, ma dico: qualora dovesse. È una dichiarazione di voto, la mia, Presidente. Qualora dovesse, per non essere contraddittorio con un voto a favore dato in commissione, io credo che gli emendamenti, specie dalla parte di chi governa, dovrebbero essere portati in commissione, perché mi sembra di ricordare che il Consigliere che oggi ci porta questo emendamento fa parte della commissione. Era quello il luogo deputato perché questa cosa venisse discussa. Noi abbiamo approvato il provvedimento presentato dall'Assessore, e su quel provvedimento confermiamo il nostro voto favorevole. Qualora questo provvedimento dovesse essere cambiato, noi invertiremo il nostro voto.


Presidente.

La parola al Consigliere Donati, immagino per una breve replica.

Consigliere Donati.

Il Consigliere Lucherini da questo punto di vista fa un'osservazione che posso anche in qualche modo condividere, però lei vede che questo è un testo particolarmente complesso, è composto da numerosi punti, quindi nella sostanza poi si può anche in qualche modo, andandolo a riguardare, ridefinire alcuni aspetti, quando lo si ritenga comunque opportuno. Ripeto, uno dei punti che forse non è stato neppure oggetto del tavolo concertativo, è una proposta politica; può tranquillamente giudicarla nel miglior modo possibile. Verrà votato separatamente; quindi non credo che sia oggetto di nessuna problematica in questo consesso.

Presidente.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Vi sono dichiarazione di voto?

Sull'emendamento può parlare uno a favore e uno contrario. Certo, però rispettiamo in seguito quando si dice che è chiusa.

La parola al Consigliere Cantaloni, che non è che abusa mai.

Consigliere Cantaloni.

Io vorrei una spiegazione da parte dell'Assessore. Se non ho capito male, in base all'UTOE si decide la densità o meno degli esercizi, per i quali si auspica (a seconda delle UTOE dove sono collocati) di elevare il tasso qualitativo per avere una specie di criterio preferenziale di scelta.

La domanda è questa: il centro storico è considerato tutto "tout court", oppure nel centro storico si fanno delle distinzioni? Perché per esempio è vero che è saturo di esercizi, anche di qualità, ma c'è la zona storicamente purtroppo inadeguata, che è la piazza Vasari, che avrebbe bisogno di insediamenti magari di un certo tipo per trainare il flusso. Penso al flusso giovanile, che si è concentrato tutto ai bastioni, e che bisognerebbe invece richiamare verso la parte alta della città, per dare vita al centro storico.

Ecco, quali sono i criteri? C'è la possibilità di una ulteriore definizione, c'è da parte dell'amministrazione una informazione anche agli esercenti, perché possano in qualche maniera prendere in considerazione la possibilità di collocarsi in quella parte importante della città? Ecco, è una domanda, un chiarimento che io volevo.

Presidente.

Consigliere Polli, sull'emendamento? O è un intervento anche questo?

No, siamo in fase di voto, però se ho concesso la parola al Consigliere Cantaloni...

No, se è una cosa per cui deve chiedere chiarimento all'Assessore, è meglio che intervenga ora. Sì, allora prima sentiamo l'Assessore in replica.

Assessore Ducci.


Dunque, proprio per evitare eventuali distorsioni, l'incremento del tasso qualitativo nella zona del centro storico è considerato strategico per la città di Arezzo. È vero quindi che abbiamo un centro storico sostanzialmente già saturo, questo è vero, però è altrettanto vero che in quella zona il livello qualitativo degli esercizi è strategico per la città, anche in termini di accoglienza turistica. Quindi le due cose non sono in contraddizione.

Cioè, il centro storico, che è considerato unitariamente, perché è la UTOE n. 13, del centro storico, che ricomprende tutta la città murata, è considerato già sostanzialmente saturo di esercizi. Per cui il livello qualitativo richiesto per l'apertura di nuovi esercizi, che è possibilissima, è alto, è 70 punti, da raccogliere sulla base dei parametri qualitativi contenuti in allegato alla deliberazione. Quindi è una sorta, come dicevo, di liberalizzazione concertata, per cui non è possibile, né era condivisibile a mio modo di vedere, bloccare e limitare l'apertura degli esercizi. L'apertura è possibile; laddove è considerato strategico, però, il rapporto qualitativo deve essere elevato. Per cui nel centro storico è richiesto un parametro qualitativo particolarmente elevato.

Presidente.

Per dichiarazioni di voto, la parola al Consigliere Polli.

Consigliere Polli.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Intanto annuncio ovviamente il voto favorevole del gruppo dei DS a questa pratica. Io voglio rapidamente fare alcune osservazioni, anche se meriterebbe di dedicarci qualche minuto in più, ma per rispetto ai lavori dell'aula lo farò in modo molto sintetico.

Ritengo questo che stiamo assumendo stamani mattina un atto di buon senso e di grande equilibrio. L'Assessore ha dato una cifra, che un po' forse non è stata rilevata per la sua dimensione: 491 punti vendita con caratteristiche alimentari, di bevande, esercizi... 490 punti vendita sono una dimensione enorme. Negli ultimi dieci anni c'è stato un incremento di queste attività di oltre il 300%, ed è evidente che non possiamo riproporre meccanismi in qualche modo di controllo autorizzativo, le liberalizzazioni ci sono state, eccetera. Però è anche del tutto evidente che questo meccanismo che si è innescato, che ha origini in parte nella crisi economica di alcuni settori, che insomma ha varie motivazioni che adesso è inutile stare qui ad esaminare, è un meccanismo che se non vengono introdotti in qualche modo meccanismi di questa natura (che non sono coercitivi, ma sono comunque meccanismi di verifica), rischia di creare non solo problemi alla città, indirettamente, ma soprattutto a quegli operatori che si avventurano in questi meccanismi. Oggi c'è un turn over molto elevato di queste attività, che testimonia anche le difficoltà che poi si incontrano da parte di persone che magari si improvvisano baristi, si improvvisano gelatai.

È chiaro che questo è anche il frutto di una situazione economica difficile, ci sono molti lavoratori autonomi che magari avevano una piccola aziendina, che chiudono l'aziendina per cercare di trovare altre soluzioni da altre parti.

Per cui la pratica che viene proposta è una pratica di buon senso ed equilibrata, che io approvo, approviamo, e credo che sia anche il tentativo di non riprodurre logiche di regolamentazione ferrea, che non sono più accettabili, ma di introdurre meccanismi. Quindi, io sarei per difendere il voto unanime che abbiamo avuto in commissione, sarebbe una cosa di buon senso. Da questo punto di vista credo che riguardo agli emendamenti presentati dal Consigliere Donati (mi rivolgo anche qui all'Assessore e al Consigliere), fermo restando che anch'io condivido il fatto che bisognerebbe un po' tutti sforzarsi di usare le commissioni, però insomma ora cerchiamo di guardare al buon fine delle cose. Io credo che mentre il primo sia un emendamento sostanzialmente accoglibile, perché obiettivamente le attività artigianali nel centro storico sono ormai un fenomeno diffuso, quindi questa precisazione può essere secondo me accoglibile, perché oramai si tratta di attività presenti in modo numeroso (questo confine fra attività artigianale e commerciale, come sappiamo, si è un po' come dire.....; la seconda, siccome va ad incidere sui parametri e sui criteri, è un po' più complessa e richiederebbe un approfondimento ulteriore. Forse anche (e qui ha ragione l'Assessore) un ritorno al tavolo di concertazione, che a mio avviso è anche quello un fatto positivo.

Quindi io chiederei al Consigliere Donati di ritirare la seconda, e invece chiederei all'Assessore, e mi pare che potrebbe essere accoglibile invece la prima. E chiederei anche alla minoranza, insieme, di confermare quel voto che a mio avviso è assai importante.

Presidente.


La parola al Consigliere Francini.

Sì, se consentite che parli per una precisazione. Le va bene anche nell'ordine, o la vuole fare subito?

Prego, Consigliere Lucherini.

Consigliere Lucherini.

Io condivido questa impostazione che ha dato il Consigliere Polli, perché mentre la prima è nella logica di quello che noi abbiamo approvato in commissione, la seconda apre uno



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

spiraglio pauroso. Perché vedete, dare un abbattimento del 20% a chi mi dichiara che fa attività stagionale, vorrei sapere quando questo ha aperto l'attività stagionale, usufruendo di questo abbattimento, quando andrà a dire che quell'attività stagionale diventa attività annuale, come glielo proibiamo?

Ecco perché ad un certo punto questo secondo punto è non condivisibile, e avevo dichiarato il mio voto negativo a tutto il processo. Quindi sono d'accordo sul primo, non sono d'accordo sul secondo.

Presidente.

La parola al Consigliere Francini.

Consigliere Francini.

Rispetto all'emendamento a firma Donati, oltre (e mi permettete la battuta) a denunciare la vetustà della carta intestata, insomma la Margherita è un partito che ormai non esiste più, e quindi magari aggiornatevi (ha un valore storico, piccola battuta), la questione sostanziale sul primo punto ho l'impressione che andrebbe un secondo approfondita, onestamente. Perché da quello che ci risulta, insomma è una materia un po' difficile, l'accostare l'esperienza nel settore alimentare all'attività artigianale pare (rispetto a quelle che sono le nostre conoscenze) che potrebbe contrastare con le indicazioni della Camera di commercio. Che appunto non fa andare di pari passo, anzi distingue, le due attività: settore alimentare con attività artigianale.

Quindi, attenzione magari rispetto anche a questo primo punto, che potrebbe appunto contrastare con indicazioni specifiche della Camera di commercio. Mi sembra di ricordare. Ora però l'emendamento è stato presentato stamattina, magari servirebbe andare a vedere meglio. Ho l'impressione che sia così, ingegnere. Comunque, insomma, vediamo. In questo senso onestamente noi ci dichiariamo contrari a questo emendamento così come presentato. Preannuncio invece il voto favorevole, come già espresso in commissione, rispetto all'atto introdotto dall'Assessore. Ovviamente, qualora questo emendamento venisse ad integrare l'atto, proprio perché contraddice o comunque va a modificare un atto che deriva da una attività di concertazione da parte dell'Assessore, probabilmente ci vedremo costretti a votare anche contro a quell'atto per cui abbiamo votato a favore in commissione. Non sarebbe più lo stesso atto. Quindi chiedo magari al Consigliere Donati di eventualmente ritirarlo.


Presidente.

La parola al Consigliere Donati.

Consigliere Donati.

Considerando anche il dibattito in aula che c'è stato fino a questo momento, io mi sento anche di accogliere la proposta che faceva il Consigliere Polli, quindi di ritirare il secondo emendamento e di lasciare il primo. Perché nella sostanza credo che l'indicazione che viene data, la specificazione, non fa altro che permettere questo, che riguardo ai punti da 1 a 5 che vengono previsti di assegnazione in base all'esperienza maturata nel settore, si possa ricomprendere anche determinate forme di impresa svolte in forma artigianale, che poi vanno ad esercitare l'esercizio di somministrazione di cibi e bevande. Quindi tante aziende che producono in forma artigianale e poi vanno a somministrare. Una fra tutte, ricordo tanto per fare un esempio, le gelaterie.

Quindi credo che da questo punto di vista sia solo la prima indicazione della tabella nella quale vengono individuati i punti, che deve assegnare da 1 a 5 punti in base all'esperienza: si chiede di riconsiderare in questo punteggio anche quelle aziende che somministrano cibi e



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

bevande, ma svolgono attività in forma artigianale. Credo che non vada francamente a scomporre l'assetto generale della delibera.

Nel secondo caso, giustamente, le osservazioni che faceva il Consigliere Polli possono essere accolte, e quindi mi sento di ritirare il secondo e di mantenere il primo emendamento.

Presidente.

Quindi chiedo di predisporre per la votazione sull'emendamento n. 1, tenuto presente che il n. 2 viene ritirato.

È aperta la votazione sull'emendamento Donati all'argomento n. 8. Emendamento n. 1.

La votazione, effettuata tramite l'ausilio dell'impianto di votazione elettronico, ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 33

Consiglieri votanti n. 33.

Voti favorevoli n. 24

Voti contrari n. 9. (Consiglieri Angiolini, Baldi, Barbagli, Borri, Cantaloni, Francini, Giorgetti, Matteucci, Stella).

Quindi l'emendamento n. 1 presentato dal consigliere Donati all'argomento n. 8 è approvato dall'assemblea.

Pertanto in base all'approvazione dell'emendamento suddetto (**Allegato B** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) il testo approvato dei **“Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande“** è quello risultante dalla **Tabella 2/BIS**, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

Infine il Presidente pone in votazione complessivamente la deliberazione sopradescritta come precedentemente emendata.

Presidente.

Passa ora in votazione l'argomento n. 8 così come emendato. È aperta la votazione sull'argomento n. 8.

La votazione, effettuata tramite l'ausilio dell'impianto di votazione elettronico, ottiene il seguente esito:


Consiglieri presenti n. 33

Consiglieri votanti n. 24

Voti favorevoli n. 24

Astenuti n. 9 (Consiglieri Angiolini, Baldi, Barbagli, Borri, Cantaloni, Francini, Giorgetti, Matteucci, Stella).

Pertanto la deliberazione sopra citata risulta approvata, a maggioranza, dal Consiglio Comunale.



ALLEGATO A

CRITERI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.1

Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art.41 della Costituzione;
2. La regolamentazione comunale è finalizzata al contemperamento dell'interesse privato dell'impresa al libero esercizio con quello pubblico della fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle necessità del territorio;
3. Il Comune valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua i criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività;

Art.2


Zonizzazione

1. Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è suddiviso in 33 UTOE come definite dal Piano Strutturale adottato il 19.12.2003, aggregate in tre gruppi di cui alla tabella 1 del presente documento, denominate in base alla valutazione della strategicità di ognuna di esse secondo lo studio condotto dall'Ufficio Commercio e dall'Ufficio di Piano e depositato agli atti.

Art.3

Programmazione delle attività di somministrazione

1. Ai fini dell'avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande soggetta a programmazione comunale in base a quanto disposto dalla L.R. 28/2005 il Comune prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate.
- gli interessati devono presentare dichiarazione d'inizio attività autocertificando:
 - a) il possesso dei requisiti di esercizio previsti dalla L.R. 28/2005 (es.requisiti morali e professionali);
 - b) l'adempimento alle procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica sanitaria di cui al Reg. CE 852/04, valutazione d'impatto acustico, rispetto del D.M. 10.3.1998, destinazione d'uso dei locali ecc.);
 - c) il possesso dei requisiti di cui alla tabella 2, attestando il possesso del punteggio minimo di accesso corrispondente all'UTOE dove ha sede l'esercizio, di cui alla tabella 3 del presente documento;
2. L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di protocollazione della dichiarazione;
3. Per le attività autorizzate con l'entrata in vigore del presente documento, il punteggio minimo di accesso di cui alla tabella 3 deve essere mantenuto per tutta la durata di



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

svolgimento dell'attività anche in caso di trasferimento o subingresso, entrambi soggetti a dichiarazione d'inizio attività ai sensi degli art.58 e 59 della L.R.9/1995. L'ampliamento o la riduzione di superficie, la modifica del leg.le rapp.te o del preposto sono soggette a comunicazione al Comune e l'esercente deve autocertificare il mantenimento del punteggio minimo di accesso di cui alle tabelle.

Ogni altra variazione (es. sede legale) è soggetta alla sola comunicazione.

4. Relativamente alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto e pertanto autorizzate in base alla predente normativa si devono distinguere le seguenti ipotesi:

a) in caso di trasferimento si applica la disciplina prevista ai commi 1,2 3 del presente articolo e in particolare l'esercente dovrà autocertificare il possesso del punteggio minimo di accesso corrispondente all'UTOE dove avrà sede l'esercizio, di cui alla tabella 3 del presente documento;

b) in caso di subingresso con modifica dei locali (ampliamento o riduzione di superficie) l'esercente dovrà presentare dichiarazione d'inizio attività autocertificando oltre ai requisiti di cui al comma 1 lett.a) e b), il possesso dei requisiti di cui alla tabella 2, attestando il possesso del punteggio minimo di accesso pari a punti 50 di cui alla tabella 5 del presente documento. Sussiste anche in tal caso l'obbligo del mantenimento del punteggio minimo di accesso e si applica anche in questo caso quanto previsto al comma 2.

c) in caso di subingresso senza modifica dei locali l'esercente dovrà presentare dichiarazione d'inizio attività autocertificando oltre ai requisiti di cui al comma 1 lett.a) e b), il possesso dei requisiti di cui alla tabella 2, attestando il possesso del punteggio minimo di accesso pari a punti 35 di cui alla tabella 4 del presente documento. Sussiste anche in tal caso l'obbligo del mantenimento del punteggio minimo di accesso e si applica anche in questo caso quanto previsto al comma 2.

5. Ai fini del mantenimento del punteggio minimo di accesso di cui alle tabelle allegate sarà ritenuto criterio di qualità anche il possesso del marchio di qualità ISNART a cui si attribuisce punti 7;

6.Si applica la procedura prevista dal presente articolo anche all'esercizio dell'attività di somministrazione a carattere stagionale ovvero esercitata per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta;

7.Il Comune, ai sensi della L.R. 9/1995, verifica entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione d'inizio attività che la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute


Art.4

Attività di somministrazione svincolate dal rispetto dei criteri di qualità

1. Non sono soggette al rispetto dei criteri di qualità e del punteggio minimo di accesso di cui alle tabelle 1,2 e 3 del presente documento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) previste dall'art.48 della L.R.28/2005;

b) ubicate all'interno di un impianto di distribuzione carburanti, anche nel caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore dell'impianto. L'attività di somministrazione è considerata in tale ipotesi attività economica accessoria integrativa al servizio di distribuzione carburante e pertanto la cessazione o il trasferimento dell'attività distributiva comporta la cessazione e il trasferimento anche dell'attività di somministrazione. Il trasferimento della sola attività di somministrazione comporta la decadenza del titolo abilitativo;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

c) effettuate in chioschi posti all'interno di parchi pubblici o aree verdi pubbliche o aree pubbliche o private ad uso pubblico, intendendo per chiosco quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole. In questa ipotesi verrà messa in atto dall'Amministrazione Comunale apposita procedura concorsuale per l'assegnazione dell'area o per la gestione della struttura se già esistente.

2. Le attività di somministrazione di cui al comma 1 sono soggette a dichiarazione di inizio attività di cui agli art. 58 e 59 della L.R. 9/1995.

3. Il Comune, ai sensi della L.R. 9/1995, verifica entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione d'inizio attività la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.

Art.5 Decadenza

1. Qualora il Comune accerti nel termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione d'inizio attività o comunicazione di cui all'art.3 comma 5 la mancanza dei requisiti di accesso dichiarato o nel caso in cui durante l'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di accesso di cui alle tabelle 3, 4 e 5 del presente documento il Comune procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;


b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

2. Restano ferme in ogni caso le ipotesi di decadenza e chiusura dell'attività previste dalla L.R.28/2005;

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo l'esercente titolare di esercizio di somministrazione autorizzato in base all'art.3 del presente documento o anche autorizzato ai sensi della normativa precedente nei casi in cui ci sia stato subingresso, trasferimento o altre variazioni comunicate ai sensi dell'art.3 sopracitato, è tenuto a presentare al Comune ogni due anni, dal 1 al 30 novembre, autocertificazione del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio minimo di accesso di cui alle tabelle 3, 4 e 5 del presente documento. Il Comune provvede alla verifica a campione delle autocertificazioni pervenute. La mancata presentazione o la presentazione oltre i termini dell'autocertificazione biennale comporta l'avvio del procedimento di decadenza del titolo abilitativi di cui ai commi precedenti.

Art.6 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina prevista dalla L.R.28/2005 e successivi norme legislative o regolamentari in materia;



Emendamenti al testo sui “Criteri per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”

Primo emendamento

Al punto uno della tabella sui “Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” si propone di aggiungere la frase evidenziata:


Esperienza nel settore *alimentare, anche in forma artigiana*, del titolare della ditta individuale o del leg.le rapp.te, purché socio, in caso di società.

Secondo emendamento

Si propone inoltre di indicare un criterio generale per i punteggi minimi di accesso che preveda una riduzione del 20% per le attività stagionali.

Testualmente: I punteggi sovrindicati si intendono ridotti nella misura del 20 % per le attività a carattere prettamente stagionale.

Marco Donati
Gruppo Consiliare DL – La Margherita



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

TABELLA 1

**ELENCO UTOE RAGGRUPPATO PER INTERESSE / STRATEGICITA'
ALL'APERTURA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

1) INTERESSE ALTO

UTOE 04 CECILIANO
Interesse ALTO

UTOE 06 SAN FABIANO E COGNAIA
Interesse ALTO

UTOE 07 INDICATORE – PRATANTICO
Interesse ALTO

UTOE 12 CATONA
Interesse ALTO

UTOE 16 PIEVE A MAIANO
Interesse ALTO


UTOE 24 SAN ZENO
Interesse ALTO

UTOE 25 AGAZZI
Interesse ALTO

UTOE 26 SANTA FIRMINA
Interesse ALTO


UTOE 27 FRASSINETO
Interesse ALTO

UTOE 31 LIGNANO
Interesse ALTO



2) INTERESSE MEDIO

UTOE 01 Interesse MEDIO	GIOVI
UTOE 02 Interesse MEDIO	PONTE BURIANO
UTOE 03 Interesse MEDIO	QUARATA
UTOE 05 Interesse MEDIO	PUGLIA
UTOE 10 Interesse MEDIO	PRATACCI
UTOE 11 Interesse MEDIO	FIorentINA
UTOE 14 Interesse MEDIO	CAPPUCCINI
UTOE 15 Interesse MEDIO	STAGGIANO
UTOE 19 Interesse MEDIO	PESCAIOLA
UTOE 20 Interesse MEDIO	SAN DONATO
UTOE 21 Interesse MEDIO	TORTAIA
UTOE 23 Interesse MEDIO	STADIO
UTOE 28 Interesse MEDIO	OLMO
UTOE 29 Interesse MEDIO	POLICIANO
UTOE 30 Interesse MEDIO	RIGUTINO



3) INTERESSE BASSO

UTOE 08 SAN LEO
Interesse BASSO

UTOE 09 GAVARDELLO
Interesse BASSO

UTOE 13 CENTRO
Interesse BASSO


UTOE 17 BATTIFOLLE
Interesse BASSO

UTOE 18 CALAMANDREI
Interesse BASSO

UTOE 22 SAIONE
Interesse BASSO

UTOE 32 POTI
Interesse BASSO

UTOE 33 PALAZZO DEL PERO
Interesse BASSO




CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

TABELLA 2

Criteria di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

		Criteria	Punteggio	
1 2 3 4	CRITERI SOGGETTIVI	Esperienza nel settore del titolare della ditta individuale o del leg.le rapp.te, purchè socio, in caso di società (non si computano i due anni laddove siano stati considerati per maturare il requisito professionale di cui all'art.14 comma 1 lett.b) n.2 della L.R.28/2005)	1 punto per ogni anno fino ad un max di 5 punti	
		Possesso del requisito professionale da parte del leg.le rapp.te, purchè socio, dell'impresa	5	
		Conoscenza della lingua inglese attestata da titoli di studio (laurea in lingue, diploma specialistico, attestato di frequenza rilasciato da agenzia . formativa riconosciuta) da parte del titolare o dei soci	3	
		Corsi professionalizzanti nel settore alimentare effettuati dal titolare o dal preposto che sia socio dell'impresa, organizzati da Associazioni di Categoria o ente pubblico o soggetti autorizzati	3 (x i corsi di 20h) 7 (x i corsi di durata sup.a 20h)	
5	CRITERI OGGETTIVI	Disponibilità di area privata attrezzata per somministrazione all'aperto	2	
6		Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E non più di 50 ml*	Fino a 5 posti Oltre 5 posti	3 6
		7	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	6
8		Insonorizzazione dei locali (certificata da tecnico competente) con pannelli fonoisolanti che garantiscano all'esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge	7	
9		Presenza di sistema di pagamento elettronico	2	
10		Climatizzazione del locale attestata da tecnico competente	7	
11		Somministrazione di prodotti per celiaci	5	
12		Utilizzo preferenziale di vino e olio di produzione locale	3	
13		Menù e prezzi anche in lingua inglese	2	
14		Apertura di almeno 25 giorni in luglio e in agosto	8	
15		Apertura domenicale e festiva	8	
16		Punto internet gratuito	2	
17		Disponibilità di sale contigue	2	
18		Distanza di almeno 500 metri da altro esercizio di somministrazione *	3	
19		Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)	7	
20		Servizio di guardaroba assistito	2	
21		Somministrazione di alimenti freschi con esclusione di alimenti precotti (es. primi piatti, pasticceria ecc.)	8	
TOTALE PUNTEGGIO			100	

***La misurazione della distanza di cui al punto 18 si effettua in metri lineari, da numero civico principale ad altro numero civico principale, seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve, l'attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.**



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

TABELLA 2/BIS

Criteria di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

		Criteria	Punteggio	
1	CRITERI SOGGETTIVI	Esperienza nel settore alimentare, anche in forma artigiana, del titolare della ditta individuale o del leg.le rapp.te, purchè socio, in caso di società (non si computano i due anni laddove siano stati considerati per maturare il requisito professionale di cui all'art.14 comma 1 lett.b) n.2 della L.R.28/2005)	1 punto per ogni anno fino ad un max di 5 punti	
		Possesso del requisito professionale da parte del leg.le rapp.te, purchè socio, dell'impresa	5	
		Conoscenza della lingua inglese attestata da titoli di studio (laurea in lingue, diploma specialistico, attestato di frequenza rilasciato da agenzia . formativa riconosciuta) da parte del titolare o dei soci	3	
		Corsi professionalizzanti nel settore alimentare effettuati dal titolare o dal preposto che sia socio dell'impresa, organizzati da Associazioni di Categoria o ente pubblico o soggetti autorizzati	3 (x i corsi di 20h) 7 (x i corsi di durata sup.a 20h)	
5	CRITERI OGGETTIVI	Disponibilità di area privata attrezzata per somministrazione all'aperto	2	
6		Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E non più di 50 ml*	Fino a 5 posti Oltre 5 posti	3 6
		7	Servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivi al numero minimo previsto dalla normativa	6
8		Insonorizzazione dei locali (certificata da tecnico competente) con pannelli fonoisolanti che garantiscano all'esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge	7	
9		Presenza di sistema di pagamento elettronico	2	
10		Climatizzazione del locale attestata da tecnico competente	7	
11		Somministrazione di prodotti per celiaci	5	
12		Utilizzo preferenziale di vino e olio di produzione locale	3	
13		Menù e prezzi anche in lingua inglese	2	
14		Apertura di almeno 25 giorni in luglio e in agosto	8	
15		Apertura domenicale e festiva	8	
16		Punto internet gratuito	2	
17		Disponibilità di sale contigue	2	
18		Distanza di almeno 500 metri da altro esercizio di somministrazione *	3	
19		Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)	7	
20		Servizio di guardaroba assistito	2	
21		Somministrazione di alimenti freschi con esclusione di alimenti precotti (es. primi piatti, pasticceria ecc.)	8	
TOTALE PUNTEGGIO			100	

***La misurazione della distanza di cui al punto 18 si effettua in metri lineari, da numero civico principale ad altro numero civico principale, seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve, l'attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.**




TABELLA 3

Punteggi minimi per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività


Totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di NUOVA attività nelle UTOE di INTERESSE ALTO (tabella 1 punto 1)	50

Totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di NUOVA attività nelle UTOE di INTERESSE MEDIO (tabella 1 punto 2)	60

Totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di NUOVA attività nelle UTOE di INTERESSE BASSO (tabella 1 punto 3)	70

I punteggi minimi di accesso sopraindicati si applicano inoltre :

- nel caso di subingresso, di modifica dei locali (ampliamento o riduzione di superficie), modifica del leg.le rapp.te o preposto, in attività autorizzate dopo l'entrata in vigore del presente documento;
- in tutte le ipotesi di trasferimento (sia di attività autorizzate preesistenti all'entrata in vigore del presente documento che successive)



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

TABELLA 4


Punteggi minimi per la presentazione del subingresso senza modifica dei locali (ampliamento o riduzione della superficie) in attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente documento

Totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di SUBINGRESSO in attività preesistenti in tutte le UTOE	35

TABELLA 5

Punteggi minimi per la presentazione del subingresso con modifica dei locali (ampliamento o riduzione della superficie) in attività preesistenti alla data di entrata in vigore del presente documento

Totale	Punteggio
Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di SUBINGRESSO in attività preesistenti in tutte le UTOE	50



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Riferimenti Contabili:

Il Segretario



Il Presidente